

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13284 Anno 2018

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: GIANESINI MAURIZIO

Data Udiienza: 07/02/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

RIDOLFO STEFANO nato il 11/10/1947 a SAN MICHELE DI GANZARIA
PALADINO SEBASTIANO nato il 10/01/1944 a PATERNO'

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO
POMPEO VIOLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Uditi i difensori:

- avvocato ALTANA ISABELLA del foro di CATANIA in difesa di PALADINO SEBASTIANO. che insiste nei motivi di ricorso.
- avvocato GRASSO GIOVANNI del foro di CATANIA in difesa di RIDOLFO STEFANO, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensori di RIDOLFO Stefano e PALADINO Sebastiano hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di CATANIA ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato di cui all'art. 323 cod. pen. estinto per prescrizione.

2. Il ricorrente RIDOLFO ha dedotto due motivi di ricorso, entrambi per violazione di legge penale sostanziale e processuale ex art. 606, comma 1 lett. b e c cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato che il RIDOLFO rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio dato che la S.A.C. Spa aveva sicuramente natura di soggetto privato e che il servizio di pulizia della aerostazione non rientrava tra quelli oggetto della concessione e restava quindi estranea alla regolamentazione della attività in forma pubblicistica.

La S.A.C. Spa era stata fusa per incorporazione con la ASAC Spa e la nuova società aveva assunto la denominazione di SAC - Società Aeroporto Catania - Spa, così che si applicavano derivatamente a quest'ultima le considerazioni svolte in altre pronunce della Corte di Appello di CATANIA e poi ancora della Corte di Cassazione circa la sicura natura privatistica non solo della precedente ASAC ma anche della SAC che aveva incorporato la prima.

La presenza di una concessione non era poi da sola sufficiente a qualificare come pubblicistica l'attività concessa e l'attività di pulizia della aereostazione non era comunque ricompresa nelle attività oggetto di concessione, che riguardavano solo la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione , l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Fontanarossa; del resto, lo stesso Codice degli appalti aveva limitato l'ambito di applicazione della parte terza escludendo i casi in cui si tratti di appalti che gli enti aggiudicatori, in questo caso la SAC, aggiudicavano per scopi diversi dall'esercizio della loro attività, cosa del resto riconosciuta anche a livello di giurisprudenza amministrativa, e l'appalto in questione riguardava pulizie da effettuarsi non all'interno degli aeromobili ma a terra.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha segnalato l'assoluta insussistenza della violazione di norme di legge come contestata (e cioè degli artt. 215 e 220 decr. leg.vo 163/2006), dato che l'applicazione della disciplina degli appalti pubblici non era possibile nel caso in questione posto che l'Ente aggiudicatore

aveva agito per fini diversi da quelli propri della attività cui si riferiva la disciplina esclusiva.

3.1 Il ricorrente Sebastiano PALLADINO ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha sostanzialmente sostenuto la sua piena buona fede nel ritenere rispettate le previsioni di legge sul tema dell' "affidamento in house" in quanto ampiamente rassicurato dal Consulente legale e dal Presidente della SAC e, conseguentemente, la violazione di legge processuale da parte della Corte che non aveva pronunciato una sentenza assolutoria nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Stefano RIDOLFO è fondato nel suo primo motivo, estensibile ex art. 587 , comma 1 cod. proc. pen. anche al ricorrente coimputato Sebastiano PALLADINO in quanto non fondato su motivi esclusivamente personali, e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1 lett. a, perché il fatto non sussiste, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.

2. Il tema preliminarmente proposto dal ricorrente Stefano RIDOLFO è quello della qualifica soggettiva del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Aeroporto Catania (S.A.C.), il tutto in riferimento all'affido alla Pubbliservizi s.p.a. dell'appalto della pulizia della Stazione Aeroportuale di CATANIA.

2.1 La Corte di Appello di CATANIA, in costanza di una già dichiarata estinzione del reato per prescrizione pronunciata dal Giudice di primo grado e in esplicita adesione alle indicazioni emergenti dalla nota pronuncia di Cass. Sez. Unite 15/9/2009 n. 35490, Tettamanti, Rv 244274, ha ritenuto che il tema della qualifica soggettiva rivestita dagli imputati costituisca "una complessa questione tecnico giuridica in relazione alla quale non si poteva certo sostenere che la valutazione che il Giudice doveva compiere appartenesse più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento" e ha poi comunque osservato che la natura pubblica della S.A.C., e quindi la qualifica di incaricati di pubblico servizio degli imputati, erano dimostrati, da un lato, dalla circostanza che l' ENAC aveva affidato alla S.A.C. dietro concessione, la progettazione , lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle strutture aeroportuali dell' Aeroporto di Catania, dall'altro dal fatto che il contenzioso sorto a seguito della stipula del contratto di appalto dei servizi di pulizia dalla precedente concessionaria era stato svolto davanti al T.A.R., dell'altro ancora dalla circostanza che il precedente contratto di pulizia era stato preceduto da una gara pubblica, dall'altro, infine, dalla osservazione che sia il

Consiglio di Amministrazione della S.A.C. che il legale di quest'ultima erano convinti della natura pubblica dell' Ente.

3. La tesi della Corte di Appello non è persuasiva.

3.1 Va in primo luogo posto nella necessaria evidenza che i termini prescrittivi della sentenza delle Sezioni Unite sopra ricordata e richiamati dalla Corte territoriale sono limitati ai profili e ai conseguenti accertamenti direttamente connessi con le formule di proscioglimento, in fatto, di cui all'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.; nel caso invece di valutazioni e prospettazioni prettamente giuridiche, quali quella della qualifica soggettiva dei due imputati, che non richiedano come presupposto per la loro soluzione nuovi e diversi accertamenti di fatto, la cognizione del Giudice è piena e non è soggetta al criterio della evidenza come specificato nella sentenza sopra ricordata.

3.2 Ciò detto, va allora osservato che il tema in discussione, come rilevato dal ricorrente RIDOLFO, ha già costituito oggetto di plurime decisioni della Corte di legittimità sia in riferimento specifico alla attività svolta dalla S.A.C. che in riferimento, più in generale, alle attività in concessione relative ai servizi aeroportuali.

Sotto il primo profilo, infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. 6 del 15/1/2010 n. 6427, Di Stefano, Rv 246141, ha escluso la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del componente di una azienda speciale aeroportuale che abbia come scopo sociale quello di incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, stante la natura privatistica dell' Ente in quanto privo di poteri autoritativi e certificativi; la Corte ha sbrigativamente escluso il diretto rilievo, sul tema in discussione, della decisione sopra riportata osservando che la sentenza faceva riferimento ad una società diversa, la A.S.A.C. poi incorporata nella S.A.C., ma l'osservazione non sembra calzante una volta che si consideri, come correttamente posto in evidenza dal ricorrente, che già dal 2007 si era proceduto a fusione per incorporazione della S.A.C. e della A.S.A.C. con l'assunzione, da parte della Società incorporante, della denominazione di S.A.C., con il che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di legittimità con la decisione sopra richiamata (che si riferisce espressamente alla A.S.A.C.) vanno evidentemente estese anche alla nuova S.A.C..

Sotto il secondo profilo, e in riferimento specifico ad una società concessionaria di servizi aeroportuali e alla qualifica soggettiva del Vicepresidente della stessa, va ancora sottolineato come la Corte di legittimità abbia avuto modo di sottolineare che la attività oggetto di concessione assume

natura pubblicistica in esclusivo riferimento alle attività inerenti i servizi di cui al decr. leg.vo 18/1999, con esclusione di tutte le altre attività di carattere commerciale, anche se svolte in ambito aeroportuale, alle quali va attribuita esclusiva natura privatistica (così Cass. Sez. 6 1/6/2017 n. 38921, Helg, Rv 271106); nel caso in esame, come pertinentemente osservato dal ricorrente, i servizi effettivamente oggetto di concessione erano limitati alla realizzazione di condotte ed attività (progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, uso) direttamente riferibili agli impianti e alle infrastrutture aeroportuali mentre l'attività concreta per la quale era stato affidato alla PUBBLISERVIZI Spa l'appalto oggetto della imputazione riguardava la pulizia non degli aeromobili ma dei soli locali della stazione aeroportuale, con lo svolgimento quindi di una attività palesemente priva di carattere pubblicistico e comunque sostanzialmente estranea rispetto alla concessione sopra richiamata.

3.3 In conclusione, quindi, si può affermare, per un verso, che la S.A.C. Spa ha natura di soggetto di diritto privato e che, conseguentemente, i componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa non rivestono la qualifica soggettiva di incaricati di pubblico servizio e, per l'altro, che anche a tutto voler concedere, la attività concretamente appaltata dalla S.A.C. alla PUBBLISERVIZI Spa e cioè quella di pulizia dei soli locali della Stazione Aeroportuale di CATANIA è priva comunque di profili e ricadute pubblicistiche, con le identiche conseguenze in tema di qualifiche soggettive dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 7 febbraio 2018.